

Corte costituzionale. Boccia la riforma che era stata approvata con la manovra di Ferragosto 2011

# Tirocinio, esclusiva alle Regioni

## Stop ai nuovi limiti - Validi i regolamenti territoriali già vigenti

**Giampiero Falasca**

La riforma dei tirocini approvata con la manovra di Ferragosto dello scorso anno è incostituzionale, in quanto invade le competenze riservate in maniera esclusiva alla potestà legislativa delle Regioni. Questa la conclusione cui è giunta la Corte costituzionale con la sentenza 287 dell'11 dicembre 2012, depositata ieri. Una decisione abbastanza prevedibile, vista la giurisprudenza costantemente seguita dalla Consulta negli ultimi anni su questa materia.

La norma finita nel mirino della Corte è l'articolo 11 del decreto legge 138/2011 (poi convertito nella legge 148/2011), con il quale, durante l'estate dello scorso anno, sono state introdotte alcune regole minime in materia di attivazione dei tirocini non curricolari (quelli, cioè, non inseriti in percorsi formali di studio, noti anche come stage). Con tale norma, in particolare, è stato introdotto un limite di durata massima dei tirocini (che non posso-

no superare i 6 mesi), ed è stato fissato il divieto di attivare gli stage dopo il decorso di 12 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea.

Questi nuovi limiti hanno creato grandi problemi applicativi, in quanto hanno ridotto improvvisamente lo spazio di utilizzo di uno strumento che era

### IN PROSPETTIVA

Resta da risolvere il nodo dell'utilizzo scorretto di questo strumento molto apprezzato nel mercato del lavoro

(ed è ancora) molto apprezzato dal mercato del lavoro, per la sua capacità di agire come ponte efficace tra istruzione, università e impiego.

Per rimediare a questi problemi, il ministero del Lavoro nel mese di settembre del 2011 ha emanato una circolare (la 24/2011) con cui è stato attenua-

to il rigore delle nuove disposizioni. La circolare non ha tuttavia sopito le polemiche intorno all'articolo 11, in quanto è rimasto aperto il problema delle competenze regionali.

Nel corso del giudizio promosso avanti alla Corte costituzionale da alcune Regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Sardegna) per dirimere la questione, il Governo ha difeso la legittimità della norma sostenendo che la stessa si limita a fissare «livelli essenziali delle prestazioni» (così recita la rubrica dell'articolo 11). La definizione di tali livelli è compito della legge statale, anche nelle materie di competenza esclusiva regionale, e quindi - secondo questa tesi - la norma non avrebbe determinato alcuna lesione di competenza.

La Consulta, accogliendo la posizione delle Regioni ricorrenti, ha rigettato con decisione questa lettura, sostenendo che l'articolo 11 non si limita a fissare i livelli minimi essenziali, ma si spinge oltre, dettando

in concreto una disciplina sostanziale dei tirocini di inserimento lavorativo.

L'effetto della sentenza è che vengono meno, con decorrenza immediata, i limiti introdotti dall'articolo 11. Non si verificherebbe tuttavia alcun vuoto normativo, in quanto la dichiarazione di incostituzionalità non travolge le regole regionali tuttora vigenti. Certamente, la sentenza rimette al centro dell'attenzione il problema di trovare forme efficaci di contrasto agli utilizzi scorretti dello stage, in quanto il legislatore del 2011 aveva approvato l'articolo 11 proprio per provare a limitare gli illeciti.

La sede per trovare delle regole capaci di contenere lo stage entro limiti corretti ci sarebbe: si tratta dell'intesa, prevista dalla legge Fornero, che il Governo e le Regioni dovrebbero siglare entro il 18 gennaio 2013. Questa intesa, tuttavia, con molta probabilità non verrà siglata, a causa della chiusura anticipata della legislatura in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### La vicenda

#### 01 | IL DECRETO

Con l'articolo 11 del decreto legge 138/2011, è stato introdotto a livello nazionale un limite di durata massima del tirocinio non curricolare e il divieto di utilizzare questo strumento trascorsi 12 mesi dal diploma o dalla laurea

#### 02 | IL RICORSO

Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana e Umbria hanno promosso ricorso presso la Corte costituzionale in quanto la materia è di competenza regionale

#### 03 | L'ALTERNATIVA

È improbabile che entro il 18 gennaio 2013 Governo e Regioni trovino l'accordo su nuove regole condivise

